

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 25 maggio 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (COM(2016) 290)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,  
considerato che:

- il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

- con regolamento (UE) n. 1289/2013 è stato introdotto un nuovo articolo 1-*bis* al regolamento del 2001 con cui si consente – tramite notifica alla Commissione europea – la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo per un breve periodo di tempo, per motivi d'urgenza, e in base a criteri ben definiti, per risolvere eventuali difficoltà incontrate da uno o più Stati membri in caso di aumento improvviso e sostanziale della migrazione irregolare, delle domande di asilo infondate o degli esiti negativi dati alle domande di riammissione presentate da uno Stato membro al Paese terzo in questione;

valutato che:

- nel contesto dell'attuale situazione migratoria nell'Unione europea e dei vari dialoghi sulla liberalizzazione dei visti con Paesi vicini (Georgia, Ucraina, Kosovo e Turchia), del 2016, diversi Stati membri hanno espresso dubbi sul fatto che l'attuale meccanismo di sospensione dell'obbligo del visto assicuri la flessibilità necessaria per agire in determinate situazioni di urgenza;

- la Commissione europea ha deciso quindi di presentare una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 per rivedere l'attuale meccanismo di sospensione dei visti;

rilevato che:

- con la proposta in esame si procede a rafforzare il meccanismo per la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un Paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 ("meccanismo di sospensione") rendendo più facile per gli Stati membri notificare le

---

Al Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

circostanze che portano a un'eventuale sospensione e consentendo alla Commissione europea di attivare il meccanismo di propria iniziativa;

- l'uso del meccanismo dovrebbe essere agevolato abbreviando i periodi di riferimento e i termini, consentendo così una procedura più rapida, ed estendendo i possibili motivi di sospensione, per includere anche una diminuzione della cooperazione in materia di riammissione, in particolare un aumento sostanziale del tasso di rifiuto delle domande di riammissione anche di cittadini di Paesi terzi che sono transitati nel Paese terzo in questione, qualora un siffatto obbligo di riammissione sia previsto da un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o uno Stato membro e il Paese terzo in questione, e un aumento sostanziale dei rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri;

- la base giuridica è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE sulla politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

- il rafforzamento dell'efficacia del regolamento (CE) n. 539/2001, attraverso una sua modifica espressa, rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

preso atto che il Consiglio giustizia e affari interni, nella riunione del 20 maggio 2016, ha adottato la sua posizione negoziale (doc. 9117/16) in vista del successivo confronto con il Parlamento europeo,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostative.

Roberto Cociancich